



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2023
(OR. en)

10506/1/23
REV 1
PV CONS 29
JAI 831
COMIX 291

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
8 e 9 giugno 2023

SOMMARIO

Pagina

AFFARI INTERNI

1.	Adozione dell'ordine del giorno	5
2.	Approvazione dei punti "A"	
a)	Elenco non legislativo	5
b)	Elenco legislativo	6

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3.	Stato generale dello spazio Schengen.....	6
4.	Politica in materia di visti: monitoraggio dei regimi di esenzione dal visto	6

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

5.	Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione	7
6.	Regolamento sulla procedura di asilo.....	7
7.	Varie	7
	Attuali proposte legislative	

Attività non legislative

8.	Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione del comitato consultivo sull'intelligence	8
9.	Combattere l'estremismo violento e il terrorismo.....	8
10.	Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace / "Going dark"	8
11.	Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	8
a)	implicazioni per la sicurezza interna	
b)	protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra	
12.	Dimensione esterna della migrazione compresa la situazione in Tunisia	8

13.	Conclusioni sul rafforzamento della resilienza dell'intera società nel contesto della protezione civile, compresa la preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN)	8
14.	Varie	8
	a) Riunione ministeriale del processo di Brdo (Portorož, 3 e 4 aprile 2023)	
	b) Riunione ministeriale "Giustizia e affari interni" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (Stoccolma, 20 e 21 giugno 2023)	
	c) Programma di lavoro della presidenza entrante	

GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

15.	Direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica ("direttiva anti-SLAPP")	9
16.	Direttiva che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime	9
17.	Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica	9
18.	Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione	9
19.	Direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni	10
20.	Varie	10
	Attuali proposte legislative	

Attività non legislative

21.	Procura europea (EPPO).....	10
22.	Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: indagini e azioni penali per le violazioni delle misure restrittive dell'UE	10
23.	Aspetti giudiziari della lotta contro la criminalità organizzata: indagini efficaci e diritti fondamentali	10
24.	Conclusioni sulla sicurezza delle persone LGBTI nell'Unione europea	10
25.	Adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo	10

26. Varie	10
a) Riunione ministeriale "Giustizia e affari interni" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (Stoccolma, 20 e 21 giugno 2023)	
b) Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Riga, 11 settembre 2023)	
c) Trasferimento di dati personali a Stati terzi	
i) Riesame della decisione di adeguatezza con il Giappone	
ii) Lavori in corso sul quadro UE-USA in materia di protezione dei dati	
d) Quadro di valutazione della giustizia 2023	
e) Conferenza diplomatica per l'adozione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale (Lubiana, 15-26 maggio 2023)	
f) Programma di lavoro della presidenza entrante	

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	12
---	----

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023

AFFARI INTERNI

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9917/23.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

9918/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

Per i punti seguenti, i documenti vanno letti come segue:

Affari generali

10. Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di concorrenza

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 7.6.2023

☐ 9471/23 + COR 1
+ ADD 1
9466/23
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
+ ADD 2
+ ADD 2 COR 1
UK

Affari esteri

13. Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica islamica di Mauritania relativo all'installazione e al funzionamento della cellula consultiva e di coordinamento regionale


Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 7.6.2023

7858/23 + COR 1
6951/23
6952/23
CORLX



- b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 9919/23

Affari generali

1. **Statuto della Corte di giustizia**  9742/23
Orientamento generale JUR
approvato dal Coreper, parte seconda, del 31.5.2023 COUR

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di regolamento recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (base giuridica: articolo 281 TFUE).

Giustizia e affari interni

2. **Revisione della direttiva sul permesso unico**   9371/1/23 REV 1
Orientamento generale REV 1 ADD 1
approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.5.2023 9474/23
MIGR

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito al progetto di direttiva sul permesso unico (versione riveduta) (base giuridica: articolo 79, paragrafo 2, TFUE). Una dichiarazione dell'Ungheria figura nell'allegato.


GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen 9504/23
Scambio di opinioni 10059/23
4. Politica in materia di visti: monitoraggio dei regimi di
esenzione dal visto 9508/23
Scambio di opinioni 10099/23

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

5. **Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione¹**  10084/23
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che figura nel documento 10443/23. Le dichiarazioni di Bulgaria, Cechia, Ungheria, Irlanda e Malta nonché una dichiarazione comune di Germania, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo figurano nell'allegato. La Polonia si è opposta al modo di procedere e alle disposizioni proposte nel documento.

6. **Regolamento sulla procedura di asilo¹**  10083/23
Orientamento generale



Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta di regolamento sulla procedura di asilo, che figura nel documento 10444/23. Le dichiarazioni di Bulgaria, Cechia, Ungheria, Irlanda e Malta nonché una dichiarazione comune di Germania, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo figurano nell'allegato. La Polonia si è opposta al modo di procedere e alle disposizioni proposte nel documento.

7. **Varie** 9877/23
Attuali proposte legislative
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative.

¹ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

Attività non legislative

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| 8. | Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione del comitato consultivo sull'intelligence ¹²
<i>Presentazione da parte della presidenza del gruppo Contro-terrorismo (CTG)</i> |  | |
| 9. | Lotta contro l'estremismo violento e il terrorismo ^{1 2}
<i>Scambio di opinioni</i> |  | 9425/23 |
| 10. | Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace / "Going dark" ³
<i>Stato dei lavori</i> | | 9369/23 |
| 11. | Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ⁴
a) implicazioni per la sicurezza interna
b) protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra
<i>Stato dei lavori</i> | | 9334/23 |
| 12. | Dimensione esterna della migrazione compresa la situazione in Tunisia ¹⁵
<i>Stato dei lavori</i> | | |
| 13. | Conclusioni sul rafforzamento della resilienza dell'intera società nel contesto della protezione civile, compresa la preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN)
<i>Approvazione</i> | | 9798/23 |
| 14. | Varie
a) Riunione ministeriale del processo di Brdo (Portorož, 3 e 4 aprile 2023)
<i>Informazioni fornite dalla Slovenia</i>
b) Riunione dei ministri della Giustizia e degli affari interni UE-USA
(Stoccolma, 20 e 21 giugno 2023)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>
c) Programma di lavoro della presidenza entrante
<i>Presentazione da parte della Spagna</i> | | 9843/23

9336/23 |

² L'agenzia dell'UE Europol e il presidente del gruppo Contro-terrorismo (CTG) erano invitati per questo punto.

³ Le agenzie dell'UE Europol ed Eurojust erano invitate per questo punto.

⁴ Le agenzie dell'UE Europol, Eurojust, EUAA e Frontex erano invitate per questo punto.


⁵ Le agenzie dell'UE Frontex e EUAA erano invitate per questo punto.

VENERDÌ 9 GIUGNO 2023


GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

15. **Direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica ("direttiva anti-SLAPP")**  9263/23
Orientamento generale


Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta. Una dichiarazione dell'Ungheria figura nell'allegato.

16. **Direttiva che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime**  9313/23
Orientamento generale


Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta.

17. **Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**  9305/23 + ADD 1-2
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta. Le dichiarazioni di Bulgaria, Ungheria e Polonia e le dichiarazioni comuni di Belgio, Grecia, Italia e Lussemburgo nonché di Cechia ed Estonia figurano nell'allegato.

18. **Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione**  9312/23
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta.

19. **Direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni**  9314/23
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta.

20. **Varie** 9877/23
Attuali proposte legislative
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

21. Procura europea (EPPO)⁶ 7065/23
Stato dei lavori
22. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: indagini e azioni penali per le violazioni delle misure restrittive dell'UE³ 9315/23
Scambio di opinioni
23. Aspetti giudiziari della lotta contro la criminalità organizzata: indagini efficaci e diritti fondamentali³ 9720/23
Scambio di opinioni
24. Conclusioni sulla sicurezza delle persone LGBTI nell'Unione europea 9656/1/23 REV 1
Approvazione
25. Adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo 9292/23
Stato dei lavori
26. Varie
- a) Riunione ministeriale "Giustizia e affari interni" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (Stoccolma, 20 e 21 giugno 2023) 9336/23
Informazioni fornite dalla presidenza 9861/23
- b) Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Riga, 11 settembre 2023)
Informazioni fornite dalla Lettonia

⁶ Il procuratore capo europeo era invitato per questo punto.

- c) Trasferimento di dati personali a Stati terzi
 - i) Riesame della decisione di adeguatezza con il Giappone
 - ii) Lavori in corso sul quadro UE-USA in materia di protezione dei dati

Informazioni fornite dalla Commissione
- d) Quadro di valutazione della giustizia 2023
Informazioni fornite dalla Commissione
- e) Conferenza diplomatica per l'adozione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale (Lubiana, 15-26 maggio 2023)
Informazioni fornite dalla Slovenia
- f) Programma di lavoro della presidenza entrante
Presentazione da parte della Spagna

10061/1/23 REV 1



Prima lettura



Punto discusso in ambito ristretto



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 9917/23

Punto 5 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione**
Orientamento generale

Punto 6 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sulla procedura di asilo**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria desidera confermare il suo impegno a partecipare agli sforzi comuni volti a concludere i negoziati relativi al patto sulla migrazione e l'asilo. La Bulgaria ha già compiuto un passo avanti attuando un progetto pilota nel settore dell'asilo, del rimpatrio, della gestione delle frontiere e della cooperazione internazionale che porterà ad alcune modifiche della legislazione e delle prassi nazionali. Ha dimostrato la sua volontà di portare avanti il patto anche mediante il sostegno agli orientamenti generali relativi al regolamento sugli accertamenti e al regolamento Eurodac.

Ritiene che il nuovo sistema di asilo debba fornire una risposta europea comune, completa e strutturata, garantendo nel contempo un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Il sistema dovrebbe essere funzionale, equo e semplice dal punto di vista operativo. È necessario tenere conto delle legittime preoccupazioni degli Stati membri in merito alla loro ubicazione geografica e gli Stati membri in prima linea non dovrebbero sostenere un onere supplementare e sproporzionato. Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla procedura di asilo, permangono preoccupazioni, da parte della Bulgaria, riguardanti le procedure di frontiera connesse ai numeri relativi alla capacità adeguata e l'uso dei termini "autorizzare ad entrare". Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la Bulgaria auspica che vi sia una risposta comune dell'UE anche per le situazioni di rischio di pressioni migratorie. Secondo la Bulgaria, è nell'interesse dell'UE che gli Stati membri in prima linea siano sostenuti ai fini della protezione delle frontiere per prevenire crisi migratorie. Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per determinare la tempistica corretta per la cessazione e il trasferimento delle competenze al fine di trovare il giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità.

Pur riconoscendo l'importanza di portare avanti la riforma, in questa fase dei negoziati la Bulgaria non può accettare i testi di compromesso del regolamento sulla procedura di asilo e del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione proposti dalla presidenza e si asterrà al riguardo.

Inoltre, la Bulgaria desidera ricordare la sua sensibilità per quanto riguarda l'uso di termini attinenti al genere nel regolamento sulla procedura di asilo, tenuto conto della decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria."

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"La Repubblica ceca esprime vivo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla presidenza svedese, sulla base dell'impostazione sviluppata durante la presidenza ceca, nel negoziare il compromesso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

Con riferimento all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b bis), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], la Repubblica ceca accoglie con favore il fatto che, in linea con tale disposizione, si terrà pienamente conto della pressione derivante dalla presenza di cittadini ucraini nel suo territorio, cosicché la Repubblica ceca potrà essere dispensata dal fornire solidarietà ad altri Stati membri finché tale pressione continuerà, riconoscendo nel contempo che la Repubblica ceca ospita, rispetto alla sua popolazione, il maggior numero di persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Inoltre, richiamandosi alle conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, la Repubblica ceca si compiace del fatto che la Commissione europea pubblicherà a breve un invito a fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri sotto pressione, in particolare a quelli che sostengono l'onere maggiore in termini di costi medici, costi dell'istruzione e costo della vita dei rifugiati sfollati dall'Ucraina."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria mantiene il suo impegno a favore della riforma del sistema europeo comune di asilo; ritiene tuttavia che l'unica soluzione accettabile sia un sistema che riduca al minimo gli incentivi alla migrazione illegale fino ad eliminarli e che punti a impedire l'ingresso nell'Unione europea alle persone che intendono abusare del sistema di asilo.

Per sviluppare tale sistema è essenziale trovare un equilibrio tra responsabilità e solidarietà che tuttavia, secondo l'Ungheria, non è stato raggiunto con i due progetti di regolamento.

Sebbene non sia uno Stato membro in prima linea in termini di migrazione illegale, l'Ungheria, in quanto Stato membro con frontiere esterne significative, rimane responsabile dell'eliminazione della pressione migratoria cui è soggetta l'Unione europea. Oltre a tale responsabilità, l'attuale progetto di regolamento sulla procedura di asilo obbligherebbe l'Ungheria a garantire un livello di capacità di esecuzione delle procedure di frontiera molto più elevato rispetto ad altri Stati membri, il che è ingiusto e irrealistico data la sua posizione geografica.

Dal 2015 l'Ungheria è impegnata a proteggere le frontiere esterne dell'Unione europea, senza il sostegno dell'UE, in linea con gli obblighi che le incombono nel quadro dell'*acquis* di Schengen; tali sforzi dovrebbero anch'essi essere riconosciuti come una forma di solidarietà.

Al contrario, il nuovo quadro giuridico proposto non considera le risorse dei bilanci nazionali destinate alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea come solidarietà, ma impone invece obblighi supplementari sia in termini di solidarietà nei confronti degli altri Stati membri che in termini di responsabilità per fermare la migrazione illegale.

In linea con la propria posizione coerentemente mantenuta, l'Ungheria non può sostenere l'istituzione di un meccanismo di solidarietà basato sulla distribuzione obbligatoria dei migranti e pertanto non è d'accordo con l'introduzione di compensazioni di competenza quale elemento obbligatorio del quadro di solidarietà.

L'Ungheria resta fermamente convinta della necessità di sviluppare un sistema che miri ad affrontare le cause profonde della migrazione illegale e a fermare questo fenomeno il più vicino possibile ai paesi di origine, già fuori dall'Unione europea.

A parere dell'Ungheria nessuno dei due progetti di regolamento è in grado di conseguire gli obiettivi di cui sopra e creerebbe solo ulteriori fattori di attrazione per la migrazione illegale, annullando la possibilità di sfruttare il potenziale del concetto di paese terzo sicuro.

Tenuto conto dei motivi di cui sopra, l'Ungheria non è in grado di accettare gli orientamenti generali relativi al progetto di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al progetto di regolamento sulla procedura di asilo."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"L'Irlanda accoglie con favore gli orientamenti generali proposti relativi al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al regolamento sulla procedura di asilo e, in uno spirito di compromesso, può sostenere entrambi.

Le misure previste sono conformi all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, e poiché tali articoli rientrano nella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica il protocollo n. 21 allegato al TUE e al TFUE. A norma del protocollo n. 21, l'Irlanda ha diritto a notificare che desidera partecipare alle misure proposte entro tre mesi dalla loro presentazione al Consiglio o in qualsiasi momento dopo la loro adozione.

L'Irlanda non ha esercitato il diritto di aderire alle proposte al momento della loro presentazione, ma ha partecipato attivamente ai negoziati. In particolare, l'Irlanda ha cercato di affrontare le questioni riguardanti la geometria variabile e i riferimenti fatti, nelle proposte, a misure alle quali l'Irlanda non partecipa.

Tali riferimenti non possono creare l'obbligo positivo per l'Irlanda di attuare misure alle quali l'Irlanda non partecipa. Al fine di rendere il testo più chiaro per quanto riguarda la non partecipazione dell'Irlanda ad alcune misure sottiacenti, l'Irlanda aveva proposto un certo numero di modifiche tecniche mirate di minore entità da apportare al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al regolamento sulla procedura di asilo.

Purtroppo, a causa dell'intensità e del ritmo dei negoziati, non è stato possibile apportare tali modifiche prima che fosse raggiunto un accordo sugli orientamenti generali relativi ai due regolamenti.

L'Irlanda ha inteso che la presidenza si è impegnata ad affrontare, in una fase successiva dei negoziati, la questione più ampia della geometria variabile e la sua richiesta di apportare un numero limitato di modifiche tecniche per rispecchiare la sua posizione, e se ne compiace. Anche se avrebbe preferito che le sue preoccupazioni specifiche fossero affrontate in una fase precedente, l'Irlanda condivide l'ambizione della presidenza di raggiungere orientamenti generali; in uno spirito di compromesso, l'Irlanda concorda pertanto con l'orientamento della presidenza."

DICHIARAZIONE DI MALTA

"La riforma del sistema europeo comune di asilo rimane di fondamentale importanza per garantire un'equa ripartizione degli oneri e un'effettiva solidarietà. A tale riguardo Malta, pur esprimendo apprezzamento per gli sforzi compiuti, ritiene che l'ultimo compromesso riguardo al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al regolamento sulla procedura di asilo non garantisca l'equilibrio necessario.

Malta, in quanto piccolo Stato membro insulare con particolari vulnerabilità, si trova già ad affrontare oneri significativi a causa dell'attuale *acquis* e le procedure stabilite nella riforma aumentano ulteriormente le responsabilità, anche attraverso procedure di frontiera obbligatorie e tempistiche accelerate, mentre il meccanismo di solidarietà rimane flessibile e non fornisce le garanzie necessarie sul fatto che le esigenze individuate saranno pienamente soddisfatte.

Pertanto, Malta si astiene in merito agli orientamenti generali relativi al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e al regolamento sulla procedura di asilo nella loro forma attuale."

DICHIARAZIONE COMUNE DI GERMANIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO E PORTOGALLO

"La Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Portogallo ringraziano la presidenza del Consiglio per i lavori compiuti, dopo negoziati estremamente difficili, rendendo possibile raggiungere orientamenti generali relativi alle proposte di regolamento sulla procedura di asilo e di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione in sede di Consiglio dei ministri degli Affari interni dell'UE.

La Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Portogallo sottolineano che l'esenzione dalla procedura di frontiera per i minori e i loro familiari resta, a loro avviso, un punto molto importante che continueranno a sostenere nei negoziati del trilatero."

Punto 15 dell'elenco dei punti "B":

Direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica ("direttiva anti-SLAPP")
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria è determinata a proteggere la libertà di espressione. Di conseguenza, sostiene gli obiettivi della direttiva proposta, in particolare, perché garantisce che la gamma di strumenti disponibili contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sia quanto più ampia possibile. Pertanto, in uno spirito di compromesso l'Ungheria può sostenere l'orientamento generale proposto dalla presidenza. L'Ungheria ribadisce tuttavia la sua posizione secondo cui una definizione adeguata dei termini "implicazioni transfrontaliere" basata su ragioni oggettive sarebbe essenziale per garantire la certezza del diritto e rendere i procedimenti più prevedibili sia per le parti che per gli operatori della giustizia. L'omissione di tale definizione potrebbe dar luogo a interpretazioni non coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla proposta."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, di cui la parità tra donne e uomini rappresenta una componente significativa. Siamo e continueremo a essere impegnati a favore dei principi e dei valori dell'Unione europea sanciti dai trattati.

La Repubblica di Bulgaria è fortemente determinata a combattere la violenza domestica e la violenza nei confronti delle donne. Il governo e la società civile bulgari sono attivamente impegnati nel prevenire tali forme di violenza e nel fornire protezione e sostegno alle loro vittime. Riteniamo che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (di seguito la "direttiva") sia un'importante pietra miliare nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, la protezione delle vittime e la punizione degli autori dei reati, che contribuirà all'avanzamento della legislazione nazionale da parte degli Stati membri dell'UE.

Nel 2018 tuttavia la Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria ha adottato una decisione in cui afferma che la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici che intendono distinguere tra "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e "genere" come costruito sociale.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha adottato un'altra decisione in cui chiarisce che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione può essere considerata solo nel senso della sua determinazione biologica.

Alla luce delle summenzionate decisioni, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il termine "genere" utilizzato nella direttiva e tutti i termini da esso derivati sono intesi come comprendenti solo il sesso maschile e femminile nel loro significato biologico. La Repubblica di Bulgaria dichiara inoltre di non accettare né il concetto di genere né l'approccio di genere secondo quanto definito nella convenzione di Istanbul. Detti concetti sono ritenuti incompatibili con i principi fondamentali della costituzione bulgara e con l'interpretazione binaria del sesso.

Infine, la Repubblica di Bulgaria accetterà esclusivamente l'utilizzo del termine bulgaro "пол" come traduzione del termine "genere" nel testo della direttiva."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria esprime preoccupazione riguardo alla base giuridica della proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. L'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni." Tale articolo elenca la "criminalità informatica" fra i cosiddetti "eurocrimini". Tale formulazione non può peraltro essere interpretata nel senso che i poteri legislativi stabiliti da detto articolo si estendano all'armonizzazione di tutti i reati commessi online o mediante l'uso di computer.

Inoltre, l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nella direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La Polonia rispetta pienamente il diritto alla parità di trattamento fra donne e uomini, si adopera costantemente per eliminare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica nonché per rafforzare la protezione delle vittime. Al tempo stesso, la Polonia non sostiene l'adozione dell'orientamento generale relativo all'intero progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica nella formulazione e nella procedura attuali.

Alla luce del parere del servizio giuridico del Consiglio, il governo polacco ritiene che la procedura appropriata per l'adozione del suddetto progetto di direttiva sarebbe, inizialmente, l'adozione di una decisione del Consiglio volta ad ampliare l'elenco di "euroreati" nell'ambito della procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE. L'armonizzazione proposta si riferisce ai reati difficili da classificare in tale gruppo. In effetti, non tutti i reati indicati nella proposta possono essere considerati come chiaramente inclusi nella nozione di "sfruttamento sessuale femminile e minorile" e di "criminalità informatica".

È opportuno ricordare, inoltre, che non era andato a buon fine il tentativo di ampliare l'elenco dei reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE per includervi un nuovo reato di "incitamento all'odio", come previsto dal progetto di decisione COM(2021) 777 del Consiglio. Il diritto dell'Unione europea non utilizza il concetto di reati generati dall'odio e l'articolo 10 proposto può essere considerato un'elusione della procedura dell'unanimità prevista dal trattato e conferma le osservazioni sulla base giuridica errata del presente progetto di direttiva.

Occorre osservare, nel contempo, che l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fanno esplicito riferimento alla parità tra donne e uomini e non utilizzano il termine "genere", bensì "sesso". Il concetto di "genere" non ha una definizione nel diritto fondamentale dell'UE e rimane quindi vago e interpretato in modo ambiguo negli Stati membri. Pertanto, la Polonia si riserva di interpretare il termine "genere", utilizzato nel testo della proposta, in un senso identico a quello del termine "sesso", concetto univoco e consolidato nel diritto dell'Unione europea.

È parere della Polonia che questa iniziativa sia un altro esempio di tentativo di violazione della regola di voto all'unanimità e cerchi di estendere le competenze dell'UE senza modificare i trattati dell'Unione europea. La Polonia disapprova inequivocabilmente questo tipo di pratica; di conseguenza, cercherà di eliminare gli obblighi derivanti dalla direttiva, se adottata, mediante opportuni meccanismi nazionali volti a esaminare la costituzionalità dell'interpretazione dei trattati dell'Unione europea da parte del Consiglio e del Parlamento, quanto al privare la Polonia della possibilità di essere in disaccordo conformemente alla regola di voto all'unanimità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE. Secondo la Polonia, ciò costituisce un'azione ultra vires delle istituzioni dell'Unione che non può vincolare gli Stati membri."

DICHIARAZIONE COMUNE DI BELGIO, GRECIA, ITALIA E LUSSEMBURGO

"Dichiarazione comune di Belgio, Grecia, Italia e Lussemburgo da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio in merito all'orientamento generale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Belgio, Grecia, Italia e Lussemburgo sostengono fermamente la proposta della Commissione europea relativa a una direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La violenza di genere, in particolare la violenza sessuale, è una piaga che va combattuta all'unisono. Questo tipo di violenza si è dimostrata talmente radicata nella nostra società che non è più sufficiente una risposta nazionale, per quanto già diffusa in Europa. Le cifre sono quanto mai preoccupanti ed è ora necessaria un'azione comune.

Sosteniamo inoltre il testo di compromesso della presidenza al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio GAI del 9 giugno 2023.

Esprimiamo tuttavia un profondo rammarico per la mancanza di ambizione politica relativamente alla configurazione del reato di stupro. In particolare non condividiamo l'analisi di alcuni Stati membri secondo la quale la base giuridica dei trattati sarebbe inadeguata a stabilire norme minime sul reato di stupro.

Nel suo parere il servizio giuridico del Consiglio ha dichiarato che "il Consiglio potrebbe decidere di [...] appoggiare un'interpretazione più ampia della base giuridica per quando riguarda la nozione di sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, sulla base d[...]i due aspetti [...], nella fattispecie: i) l'uso della congiunzione coordinativa "e" nella descrizione della sfera di criminalità nell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, e ii) il fatto che nella direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori la base giuridica dello "sfruttamento sessuale dei minori" sia stata interpretata in modo alquanto estensivo e utilizzata al fine di stabilire norme minime relative a un reato in cui la connotazione di sfruttamento sia meno presente, ma che sia piuttosto incentrato sul ricorso alla violenza quale forma di abuso sessuale". La società è configurata in modo tale che il fatto di essere una donna o un minore rende indubbiamente più vulnerabili alla violenza sessuale e, presumibilmente, agli abusi. Tale approccio giustifica un ragionamento analogo a quello adottato all'articolo 3, paragrafo 5, punto iii), della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale dei minori.

Vista la preoccupante evoluzione della violenza di genere negli ultimi decenni, è improbabile che questi tipi di reati diminuiscano in misura significativa senza un'ulteriore azione dell'UE. Pertanto deploriamo profondamente l'occasione mancata di definire norme minime per una lotta efficace contro la violenza di genere."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA CECA E DELL'ESTONIA

"La Repubblica ceca e l'Estonia sostengono pienamente l'obiettivo di combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Desideriamo tuttavia richiamare l'attenzione sulle nostre preoccupazioni quanto all'eventuale creazione di un precedente derivante da un'interpretazione ampia della sfera della *criminalità informatica* nel senso di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE" o "trattato"). Tale disposizione conferisce all'Unione la competenza di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Come emerge chiaramente dall'articolo 83, paragrafo 3, TFUE, gli estensori del trattato avevano presente l'esigenza specifica di salvaguardare aspetti fondamentali degli ordinamenti giuridici penali nazionali. La stessa esigenza è messa in rilievo anche all'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, che stabilisce esplicitamente l'esigenza di rispettare i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e rispecchia il fatto che le questioni di giustizia e affari interni rientrano nell'ambito centrale della sovranità degli Stati membri.

L'elenco dei cosiddetti *eurocrimini* di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE contempla undici sfere di criminalità per cui è giustificato un approccio unitario dell'Unione in considerazione del loro carattere particolarmente grave e di una tipica dimensione transnazionale. Tale elenco può essere ampliato solo mediante deliberazione all'unanimità del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. In considerazione di quanto precede, l'elenco degli *eurocrimini* non dovrebbe essere interpretato in senso ampio.

A livello dell'Unione europea esistono due strumenti giuridici basati sull'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, con riferimento alla sfera della criminalità informatica - la direttiva (UE) 2019/713 e la direttiva 2013/40/UE. Entrambi gli strumenti riguardano reati che possono essere commessi solo mediante impiego della tecnologia, in cui i dispositivi costituiscono sia il mezzo per commettere il reato che l'obiettivo del reato stesso (reato dipendente dall'informatica). La proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica segue una logica diversa in quanto la tecnologia non è di per sé necessaria per commettere un reato ma viene utilizzata per aumentare le dimensioni o la portata di reati "tradizionali" (reato favorito dall'informatica).

Di conseguenza, se si applicasse la definizione di "criminalità informatica" a tutti gli atti che potrebbero esser commessi mediante un sistema informatico, si attribuirebbe all'Unione europea una competenza illimitata di configurare come reato varie condotte non connesse ad alcuna altra sfera dei reati già elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, solo con riferimento al fatto che tali atti possono essere commessi mediante un sistema informatico. Tale interpretazione, non solo amplierebbe in misura significativa la portata delle competenze dell'UE, ma potrebbe avere anche un effetto di ricaduta in quanto gli Stati membri che attuano tali norme legislative dovrebbero garantire che il loro diritto penale costituisca un insieme coerente. Pertanto, questi nuovi reati sarebbero molto probabilmente recepiti in modo tecnologicamente neutro con la conseguenza che, nonostante il riferimento contenuto nella normativa dell'UE a reati commessi mediante un sistema informatico, il recepimento a livello nazionale potrebbe contemplare anche altre forme di commissione di tale reato.

Un esempio in merito è costituito dall'articolo 10 sull'istigazione all'odio. Sarebbe stato più opportuno definire requisiti minimi riguardo all'istigazione all'odio sulla scorta di un accordo volto a estendere l'elenco di *eurocrimini* di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Ciò avrebbe consentito una visione completa dell'*acquis* esistente per garantire che i reati siano formulati in modo corretto, contemplino le forme più gravi di istigazione e non violino la libertà di espressione."

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 9919/23

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Revisione della direttiva sul permesso unico**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria desidera sottolineare il proprio apprezzamento per gli sforzi della presidenza volti a trovare un compromesso sulla rifusione in sede di Consiglio.

Tuttavia, nella proposta vi sono ancora elementi che non sono in linea con la nostra posizione. Siamo contrari agli sforzi volti a incoraggiare la mobilità dei lavoratori all'interno degli Stati membri, che rappresenta una sfida importante per i paesi della nostra regione. La rifusione della direttiva limiterebbe ulteriormente il margine di manovra, in particolare per quanto riguarda la possibilità di cambiare status e di consentire periodi di disoccupazione.

Si dovrebbero mantenere le competenze nazionali al fine di garantire che le decisioni possano rispondere in modo flessibile alle esigenze del mercato del lavoro e ai relativi cambiamenti, tenendo conto delle diverse condizioni economiche, geografiche, culturali e sociali. Riteniamo essenziale lasciare agli Stati membri la libertà di decidere chi può entrare nel loro territorio per lavorare, a quali condizioni e in base a quale procedura di ammissione. Desideriamo pertanto sottolineare la nostra ferma posizione secondo cui l'Ungheria non ritiene necessaria né opportuna l'ulteriore armonizzazione nel settore della migrazione legale e, a tale proposito, intendiamo ribadire la nostra posizione sulla migrazione legale in generale.

Riconosciamo che il compromesso raggiunto è il risultato di negoziati adeguati; tuttavia, per i motivi summenzionati, l'Ungheria si astiene dall'adottare l'orientamento generale."
